

Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese

(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)

Sottoscritto digitalmente

Tra:

la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di seguito "Regione");

e

la Società **ENERGY WAY S.R.L.** (qui di seguito "Impresa") con sede legale **MODENA (MO) VIA SANT'ORSOLA 37**, capitale sociale Euro **200.000,00** Partita IVA **03543480366** e Codice Fiscale n. **03543480366**. Iscritta al Registro delle Imprese di **MODENA**;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito "Giunta") n. 1061/2017, è stato approvato il "POR FESR 2014-2020 - Bando per l'attrazione di investimenti in settori avanzati di industria 4.0: big data for industry, internet of things, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata. (L.R. 14/2014, art. 6);

- il Bando invitava le imprese con significativi programmi di investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte comprendenti la descrizione e l'impatto dell'investimento stesso, nonché progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono qui interamente richiamati), in materia di ricerca e sviluppo, innovazione,

investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione, realizzazione

di organismi e infrastrutture di ricerca. Il Bando stabiliva inoltre che, a

seguito di una procedura valutativa a due fasi, i programmi selezionati

avrebbero determinato l'approvazione di specifici accordi di insediamento e

sviluppo tra la Regione e le imprese beneficiarie da parte della Giunta

regionale;

- con la determinazione dirigenziale n. 18580/2017, come rettificata

dalla determinazione dirigenziale 18974/2017, sono state approvate le pro-

poste di programma di investimento che hanno superato la selezione di cui

alla Fase 1 dell'iter procedurale del bando, richiedendo ai soggetti l'ela-

borazione e la presentazione di progetti dettagliati ai fini della valuta-

zione tecnico-scientifica;

- l'Impresa, nel rispetto dei massimali previsti, ha provveduto a pre-

sentare i progetti dettagliati oggetto del cofinanziamento regionale e che

questi sono stati esaminati dal Nucleo di Valutazione (da ora in avanti NdV)

appositamente costituito con determinazione n. 12785 del 03/08/2017 e n.

5412 del 17/04/2018 dal Direttore Generale all'Economia della Conoscenza,

dell'Impresa e del Lavoro;

- a seguito della valutazione relativa alla FASE II del Bando, la Giunta,

con deliberazione _____, ha assunto gli esiti della medesima valutazione

approvando i budget dei singoli progetti presentati dall'impresa e ha appro-

vato, il presente schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo (da

ora in avanti Accordo), di cui all'art. 11 del bando, dando mandato al

Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di investimento promosso dall'Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. _____, secondo quanto riportato nella successiva tabella "Progetti oggetto del programma".

L'Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa dell'azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuata a **Modena (MO) - Via Sant'Orsola 34.**

Il Programma di investimento è parte di un "investimento complessivo" che l'Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro **2.520.136,00.**

La tipologia del Programma denominato The Energy of Data: il centro di ricerca sui Big Data per l'Emilia Romagna è la seguente: Big Data for Business e

consiste nella realizzazione (rientrante tra quelle previste dall'art. 2 del bando)

Lo scopo del Programma è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella "Progetti oggetto dell'Accordo", con l'impegno vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l'anno a regime pari a 21 unità lavorative (ULA), di cui 21 in possesso di diploma di laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell'anno di bilancio 2016.

Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento.

TABELLA "Progetti oggetto del programma di investimento"

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER CATEGORIE DI AIUTI DEL BANDO	Importo degli investimenti per cui si richiedono i contributi (€)	Importo del contributo da progetto (€)	Importo degli investimenti per cui si richiedono i contributi approvato (€)	Importo contributo Concedibile (€)	Da realizzarsi entro (gg/mm/aa)
A) Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca					
The Energy of Data	437.000	218.500	437.000	218.500	31/12/2020
Totale A)	437.000	218.500	437.000	218.500	
B) Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo					
Platform as a service for Big Data management	2.083.136,00	883.797,34	2.083.136,00	883.797,34	31/12/2020
Totale B)	2.083.136,00	883.797,34	2.083.136,00	883.797,34	
TOTALE	2.520.136,00	1.102.297,34	2.520.136,00	1.102.297,34	

* dati riferiti alla delibera di Giunta _____

Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche sono riportate nei progetti di dettaglio.

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione:

- a. a realizzare l'impegno occupazionale proposto, di cui all'articolo precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista (secondo quanto stabilito dall'art. 14 del bando), mantenendolo per almeno 3 anni dalla data del completamento del Programma (intendendo per completamento l'ultima richiesta di liquidazione del contributo del Programma stesso);
- b. a realizzare i singoli progetti che compongono il programma di investimento secondo il cronogramma di spesa e secondo quanto descritto nei "progetti di dettaglio", trasmessi dall'Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocollo PG/2018/0048644, così come rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati;
- c. a terminare il Programma di investimento, oggetto di contributo, entro 36 mesi dalla data della prima concessione del contributo per uno dei progetti approvati. Il programma si intende completato alla data

dell'ultima richiesta di liquidazione dei contributi relativa al programma di investimento presentato dell'ultimo progetto realizzato;

d. a presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015 nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il finanziamento;

e. relativamente all'infrastruttura di ricerca:

1. a comunicare, entro il 24° mese dalla data di avvio del Programma di investimenti, di aver adottato un mansionario di gestione e a dare informazione delle attività di *marketing* e promozione e delle altre soluzioni adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto dal bando, in applicazione di quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);

2. a documentare, entro il termine dell'anno a regime, che una parte del fatturato riveniente dai servizi dell'infrastruttura dipenda dall'utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario suddetto;

3. ad adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi dall'infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l'autonomia

della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di business) rispetto al resto delle attività dell'azienda;

f. a comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione) della Regione:

1. entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione sul BURERT della Delibera di approvazione del presente schema di accordo, l'avvio del programma di investimenti;

2. entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione sul BURERT della Delibera di approvazione del presente accordo: la rinuncia agli incentivi per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili" per le assunzioni di personale con o più del 46% di disabilità);

g. a prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione e a rispettarne le disposizioni e a utilizzare la modulistica in esso prevista, in particolare al fine di:

1. trasmettere al 31/07 e al 31/01 di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti, una relazione generale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo riferita rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno di riferimento, oltre che

tutte le ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente

richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche in diversi momenti;

2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti per cui si richiede un contributo, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate;

h. a comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali modifiche degli stessi;

i. a mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;

j. a mantenere il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del programma in quello indicato all'art. 2 e comunque entro i confini del territorio regionale;

k. a consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite *in situ*;

l. ad assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;

m. a restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione dell'Accordo come previsti dal successivo art. 6;

n. a conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del contributo.

2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:

a. provvedere all'erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di Giunta n. _____ per l'ammontare complessivo di Euro **1.102.297,34** (cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto dell'esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell'esame sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario;

b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;

c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso di propria competenza e facilitare l'individuazione di modalità

di coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti

locali eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta rea-

lizzazione del Programma nei tempi pianificati;

d. favorire l'adesione dell'impresa alle iniziative di organizzazione del

sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche al fine di

massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,

alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e l'inno-

vazione, nonché a programmi di promozione internazionale del sistema

produttivo regionale nelle sue principali vocazioni, prioritariamente

identificate nella Strategia Regionale di Specializzazione.

Articolo 4

Gestione dell'Accordo e variazioni

L'obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all'esito della verifica

che verrà espletata a conclusione dell'anno a regime, verranno rispettati i

livelli occupazionali dichiarati all'art. 2 del presente accordo calcolati

secondo le modalità esplicitate all'art. 20, comma 2, del Bando.

L'impresa potrà chiedere una proroga alla durata del Programma di massimo 12

mesi per perfezionare il piano occupazionale.

Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui

all'articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,

previa comunicazione formale da parte dell'Impresa, anche qualora non compor-

tino variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei

singoli progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni

richieste dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di integrazioni.

I singoli progetti riportati nella Tabella di cui al precedente articolo 2, andranno realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, ridefinizione del *budget* di singoli progetti non inficeranno la validità dell'Accordo. L'entità dell'investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità dell'Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in particolare quelli occupazionali.

Il contributo regionale all'investimento può variare solo in diminuzione in proporzione all'entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare in aumento.

Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del

soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.

Articolo 5

Monitoraggio e Controlli

Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall'Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.

La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.

L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti

al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.

Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale RER o ad altri soggetti da essa incaricata l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei 5 anni successivi al completamento del programma sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo.

Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso l'impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

- a) il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
- b) l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
- c) la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
- d) la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di

stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;

e) la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;

f) i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;

g) le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso.

Articolo 6

Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi

Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo.

La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal programma e l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'Accordo, sono:

a) qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell'accordo, secondo quanto previsto all'art. 3 del Bando;

b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora questo dipenda dal beneficiario;

c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

d. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;

e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'accordo, ove non autorizzati dalla Regione;

f. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato al momento di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;

h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con deliberazione _____, fatte salve le variazioni approvate ai sensi dell'art. 4;

i. in caso di cessazione dell'attività produttiva dell'impresa benefi-

ciaria prima che siano decorsi i 5 anni dalla data di erogazione finale

del contributo;

j. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessa-

zione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha bene-

ficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di ero-

gazione finale del contributo;

k. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli

di cui all'art. 5;

l. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati;

m. nel caso in cui nei 3 anni successivi alla ultima richiesta di erogazione dei contributi relativa al Programma, l'impresa non conservi i

livelli occupazionali di cui all'art. 2 con uno scostamento superiore

al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo

superiore a 6 mesi continuativi;

n. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta

l'autorizzazione prevista dall'art. 4 del presente accordo, comprese

le operazioni straordinarie di impresa;

o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal

presente accordo.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione il beneficiario sarà

tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto,

maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)

dall'erogazione all'effettivo accreditato.

Non determinano la risoluzione dell'accordo i casi di revoca parziale del contributo. Tali casi di revoca parziale sono:

a. qualora la realizzazione del Progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;

b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta dall'impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della Regione Emilia Romagna responsabile per il bando;

c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per la parte di spesa coinvolta;

d. nel caso in cui nei 3 anni successivi alla ultima richiesta di erogazione dei contributi relativa al Programma, l'impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all'art. 2 con uno scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede ad una revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;

b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca;

c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall'erogazione all'effettivo accredito.

Articolo 7

Divieto di cumulo delle agevolazioni

I contributi concessi ai sensi del bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo "de minimis".

Articolo 8

Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dell'impresa, che può richiedere, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende l'ultima richiesta di liquidazione del contributo.

Articolo 10

Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 11

Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità, l'Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell'Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014, di cui alla deliberazione di giunta regionale 1061/2017e alle sue successive

